

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

COSTITUZIONE DEL FONDO DEL PERSONALE DEI LIVELLI ANNO 2022 REDAZIONE AI SENSI DELL'ART.40 – COMMA 3 – SEXIES D.LGS.165/2001 (Circolare della Ragioneria generale dello stato del 19/07/2012 n. 25 e s.m.i.)

Premessa.....	1
Vincoli	3
Fondo contrattazione decentrata: descrizione determinazione risorse stabili	4
Fondo contrattazione decentrata: descrizione determinazione risorse variabili	6
Risparmi dei buoni pasto per il lavoro agile emergenziale	8
Incrementi contrattuali risorse stabili previsti dall'art.67, comma 2, CCNL 2016-2018	8
Risorse variabili	9
Risorse variabili soggette ai limiti	9
Risorse variabili non soggette ai limiti	11
Decurtazioni del Fondo	11
Sintesi della ricostituzione del Fondo risorse decentrate 2022 sottoposto a certificazione	14
Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo	14
Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione	15
Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa 2022	16
Destinazioni specificatamente regolate dall'ipotesi di contratto integrativo	17
Destinazioni ancora da regolare	20
Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione	20
Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo	20
Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale	21

Premessa

Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 165/2001, d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica, ha predisposto lo "Schema standard di relazione tecnico-finanziaria" e lo "Schema standard di relazione illustrativa" quali allegati alla circolare n. 25 del 19/07/2012, tali schemi sono stati aggiornati dalla RGS nel corso dell'anno 2013. Gli schemi hanno natura obbligatoria nelle diverse sezioni in cui sono suddivisi e pertanto la costituzione e l'utilizzo delle

risorse decentrate dell'Ente Parco regionale delle Alpi Apuane (più avanti Ente Parco) sono state redatte dal Responsabile dell'U.O. Affari contabili e personale, ai fini della coerenza con il bilancio, secondo i citati modelli standard. Tali schemi saranno pubblicati in modo permanente, ai sensi dell'art. 40-bis comma 4 D.Lgs. 165/2001, sul sito istituzionale dell'ente. Si precisa che l'Organismo Indipendente di Valutazione della Giunta Regionale, del Consiglio Regionale e degli enti dipendenti della Regione Toscana, ha certificato la relazione sulla qualità della prestazione (RQP) per l'anno 2020, con validazione del luglio 2021. Il Piano della qualità della prestazione 2021 è stato adottato dal Consiglio direttivo con deliberazione n. 5 del 25 marzo 2021. I provvedimenti corrispondenti per l'anno 2022 sono in corso di predisposizione.

Per quanto riguarda la costituzione del fondo delle risorse decentrate è necessario effettuare le seguenti precisazioni:

- L'Ente Parco ha sottoscritto il CCDI il 19 maggio 2010 (quadriennio 2006-2009) e gli accordi decentrati annuali sulla distribuzione delle risorse fino all'anno 2014 (1 ottobre 2015);
- Dopo il CCNL 2016-2018 del 21 maggio 2018 non ha sottoscritto alcun CCDI per lo stesso periodo ed ha provveduto, in data 24 dicembre 2018, alla determinazione delle risorse decentrate 2015, 2016, 2017 e 2018 (certificate dal Collegio dei revisori in data 14 dicembre 2018) ed alla loro distribuzione con atti unilaterali con determinazioni del Direttore – Attività di Parco n. 101 del 5 novembre 2019 (anno 2015), n. 104 del 9 novembre 2019 (anno 2016) e n. 106 del 13 novembre 2019 (anno 2017). Le risorse relative all'anno 2018 sono state determinate secondo la disciplina contrattuale previgente ma non si è dato corso alla distribuzione ed al pagamento;
- In data 22 dicembre 2020 è stato sottoscritto il CCDI 2019-2021, rideterminate le risorse 2018 e 2019 e costituite le risorse 2020 (determinazione del Responsabile dell'U.O. Affari contabili e personale n. 32 del 9 novembre 2020), secondo quanto previsto dall'articolo 67 del CCNL 2016-2018. L'ipotesi di CCDI è stata sottoposta al Collegio unico dei revisori del conto che ha espresso parere positivo nella seduta del 16 dicembre 2020, con Verbale n. 9/b. Il Consiglio direttivo ha autorizzato la sottoscrizione dell'accordo con deliberazione n. 28 del 17 dicembre 2020.
- In data 28 dicembre 2021 è stato sottoscritto il CCDI per l'uso delle risorse decentrate dell'anno 2021;
- In data 1 febbraio 2022 si è svolta una riunione con tutto il personale durante la quale il Direttore ha presentato l'assetto organizzativo che intende adottare per rendere maggiormente operative le strutture organizzative dell'Ente Parco e si rende conseguentemente necessario procedere quanto prima alla contrattazione dell'utilizzo del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2022

Vincoli

L'Ente Parco è un ente pubblico dipendente dalla Regione Toscana. Ad esso si applicano i vincoli stabiliti dalla legge nazionale e quelli disposti con atti della regione ai fini del contributo al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.

La determinazione delle risorse da destinare alla contrattazione decentrata integrativa è quindi soggetta a:

1. Il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 che stabilisce: *“A decorrere dal 1 gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”*;
2. Il limite previsto per gli Enti dipendenti della Regione Toscana di cui all'art. 50 dello Statuto, che concorrono alla realizzazione degli obiettivi generali individuati dai DEFR, attraverso:
 - un contenimento dei costi di funzionamento della struttura finalizzato alla limitazione dell'onere a carico del bilancio regionale;
 - un “raggiungimento del pareggio di bilancio”;
 - “assicurare un tendenziale mantenimento della stessa tipologia e livello dei servizi”.

In base a tali disposizioni con la *Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2021* – approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 78 del 22 dicembre 2020 – si stabilisce per il triennio 2021-2023, il mantenimento al livello 2016 della spesa per il personale. A tale regola possono derogare quei soggetti che per motivi organizzativi o per l'attivazione di nuovi servizi o attività, sono esplicitamente autorizzati con un provvedimento della Giunta regionale. Tale disposizione è stata mantenuta anche nella *Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2022* di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 113 del 22 dicembre 2021;

3. Gli indirizzi per gli enti parco regionali per l'anno 2022 emanati, con deliberazione della Giunta regionale Toscana n. 12 del 10 gennaio 2022, ai sensi della legge regionale Toscana 19 marzo 2015, n. 30 *“Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1194, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010”*, che

all'articolo 44, primo comma, dispone che la Giunta regionale, anche al fine di ottimizzare le risorse disponibili e di garantire uniformità di comportamento sul territorio regionale esercita le funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività degli enti parco regionali mediante l'adozione di direttive e di atti di indirizzo;

4. L'articolo 1, comma 557-quater della legge 27 dicembre 2006, n. 296 – così come introdotto con D.L. 24 giugno 2014, n. 90 – che impone all'Ente Parco di assicurare, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni del personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013.

4

Fondo contrattazione decentrata: descrizione determinazione risorse stabili

L'articolo 67 del CCNL 2016-2018, definitivamente sottoscritto il 21 maggio 2018, stabilisce che: *“A decorrere dall'anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'articolo 31, comma 2, del CCNL del 22.01.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato l'indennità di cui all'articolo 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL 22.01.2004 (indennità di comparto). Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'articolo 32, comma 7, del CCNL del 22.01.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di “alte professionalità”. L'importo consolidato resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi.”*

L'importo del fondo sottoposto a certificazione dell'anno **2016** ammonta a **€ 138.427,12** al netto del consolidamento delle decurtazioni operate in base alla legislazione nazionale e per rispettare le limitazioni fissate dalla Regione Toscana.

Nella parte entrata delle risorse è stato inserito l'importo delle risorse stabili, riferite al 2017, consolidate in **€ 123.383,05**. La quantificazione dell'importo consolidato è dettagliata nella tabella allegata sotto la lettera “A”. Le risorse stabili sono state depurate dalle risorse destinate nello stesso esercizio al finanziamento delle posizioni organizzative che sono quantificate in bilancio in **€ 46.000,00**. L'Ente Parco non ha mai provveduto ad istituire gli incarichi di “alta professionalità” pertanto nell'importo consolidato confluisce l'importo annuale delle risorse di cui all'articolo 32, comma 7 del CCNL del 22.01.2004 (pari allo 0,20% del

monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza) per **€ 1.033,35** poiché, così come previsto, nell'anno 2017 non sono state utilizzate per gli incarichi di "alta professionalità".

Il Fondo consolidato di **€ 77.383,05**, è stabilmente incrementato dagli importi previsti dall'art.67, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) e h), come meglio dettagliati nella tabella di costituzione del fondo, allegata alla presente Relazione sotto la lettera "B". In particolare gli incrementi stabili si riferiscono:

- a) un importo, su base annua, pari a € 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31 dicembre 2015, a decorrere dal 31.12.2018, a valere dall'anno 2019. Le unità di personale in servizio al 31 dicembre 2018 sono pari a 20 unità e pertanto l'importo per il 2020 e successivi è pari ad **€ 1.664,00**, esclusi dal limite delle risorse del 2016;
- b) un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'articolo 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data. Le risorse sono pari a **€ 2.012,60** per gli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 e le modalità di determinazione riportati nella tabella allegata sotto la lettera "C".
- c) l'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni *ad personam* non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione dell'anno. Tale importo per l'anno 2021 è determinato in base all'importo certificato dal collegio dei revisori per l'anno 2017 in € 3.101,28 incrementato dell'importo della RIA su base annua del personale cessato nel 2019, per € 1.466,24; negli anni 2020 e 2021 non si registrano cessazioni e quindi l'incremento è confermato in complessivi **€ 4.567,52**;
- d) l'importo per le risorse riassorbite ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), non è applicabile;
- e) gli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico del personale trasferito, non sono applicabili;
- f) l'importo corrispondente agli eventuali minori oneri che deriveranno dalla riduzione stabile di posti di organico di qualifica dirigenziale non sono applicabili al particolare assetto organizzativo dell'Ente Parco, dotato dell'unica figura dirigenziale del Direttore, nominato a tempo determinato;

- g) gli importi corrispondenti a stabili riduzioni dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziare. La riduzione non era applicabile per gli anni 2018, 2019 e 2020 poiché l'intero ammontare delle risorse per remunerare le prestazioni di lavoro straordinario determinate ai sensi dell'articolo 14 del CCNL 1999 (ridotte stabilmente del 3%) che ammontano ad **€ 4.711,68** sono state interamente destinate alla corresponsione di tale tipologia di compenso. Nel corso del 2021 i costi per il pagamento delle ore di straordinario sono pari ad **€ 3.128,31**, a seguito di una politica di riduzione del ricorso ad orario straordinario e all'introduzione del tetto massimo individuale, ci sono stati **€ 1.583,37** di risparmi. A completamento del processo di riorganizzazione l'Ente potrebbe decidere di prendere in considerazione una riduzione stabile di tale fondo;
- h) le risorse stanziare dall'Ente Parco ai sensi del comma 5, lettera a) cioè in caso di incremento della dotazione organica, non è applicabile poiché la dotazione organica è rideterminata stabilmente in 24 unità più il Direttore (Delibera della Giunta Regionale n. 1347 del 4 dicembre 2017) e non si sono verificati incrementi.

Fondo contrattazione decentrata: descrizione determinazione risorse variabili

Il Fondo di cui al precedente paragrafo continua ad essere alimentabile con importi variabili di anno in anno, così come stabilito dall'articolo 67, comma 3 del CCNL 2016-2018. In particolare, per l'anno 2022:

- a) delle risorse derivanti dall'applicazione dell'articolo 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'articolo 15, comma 1, lettera d) del CCNL dell'1 aprile 1999, come modificato dall'articolo 4, comma 4, del CCNL del 5 ottobre 2001. Non ci sono risorse per sponsorizzazioni nell'esercizio 2022;
- b) quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'articolo 16, comma 4, 5 e 6 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (processi di riorganizzazione) non applicabile in quanto non è stato formalizzato alcun processo di riorganizzazione e riduzione della spesa;
- c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedono specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge per **€ 0,00** quali incentivi per funzioni tecniche (esclusi dal limite);
- d) degli importi *una tantum* corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lettera b, dell'articolo 67 del CCNL 2016-2018, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a 15 giorni. L'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione del servizio. Per l'anno

2022 c'è una cessazione dal 4 maggio 2022 con una RIA annua di € 218,60 e pertanto l'importo *una tantum* è pari a **€ 180,49**;

- e) degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'articolo 14 del CCNL dell'1 aprile 1999; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo. Le risorse per il compenso di lavoro straordinario per l'anno 2021 sono state utilizzate per **€ 3.128,31**. I risparmi da utilizzare nell'anno 2022 sono pari a **€ 1.583,37**;
- f) delle risorse di cui all'articolo 54 del CCNL del 14 settembre 2000 (indennità per messi notificatori), con i vincoli di destinazione ivi indicati (non applicabile);
- g) delle risorse destinate al trattamento economico del personale delle case da gioco (non applicabile);
- h) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 4 dell'articolo 67. Secondo quanto previsto dal comma 4, in sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'Ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza. Nel Fondo sottoposto al Collegio dei revisori e certificato in data 14 dicembre 2018, erano state previste queste risorse per **€ 4.452,42** risorse confermate dal Consiglio direttivo con deliberazione n.60 del 20 dicembre 2018, a parità di servizi erogati;
- i) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 5, lettera b) dell'articolo 67 del CCNL 2016-2018. Il predetto comma 5 stabilisce che "Gli enti possono destinare apposite risorse: a) alla componente stabile di cui al comma 2, in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale; b) alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti economici del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'articolo 56-quater, comma 1, lettera c). Nel Fondo sottoposto al Collegio e certificato in data 14 dicembre 2018, erano stanziare risorse finalizzate al "*Mantenimento del servizio di turnazione Guardiaparco*" per **€ 1.642,47** che vengono confermate con deliberazione del Consiglio direttivo n. 60 del 20 dicembre 2018 a parità di livello dei servizi anche nell'anno 2020, poiché l'ente non versa in alcuna condizione stabilita dal comma 6 dello stesso articolo 67 che ne impedisca lo stanziamento. Il Consiglio direttivo, con deliberazione n. 28 del 17

dicembre 2020, stabilisce in ulteriori **€ 4.381,66** le risorse da destinare alla lettera i) per l'anno 2021, per un totale pari ad **€ 6.024,13**. Il predetto importo è confermato, a parità di livello dei servizi, anche per l'anno 2022, con deliberazione del Consiglio direttivo n. 32 del 28 dicembre 2021. L'importo è diminuito di € 180,49 (importo RIA personale cessato nel 2022) per garantire il rispetto del limite complessivo.

Risparmi dei buoni pasto per il lavoro agile emergenziale

L'articolo 1, comma 870, della legge di bilancio 30 dicembre 2020, n. 178, ha disposto che: "In considerazione del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, le risorse destinate, nel rispetto dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale civile delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non utilizzate nel corso del 2020, nonché i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel medesimo esercizio, previa certificazione da parte dei competenti organi di controllo, possono finanziare nell'anno successivo, nell'ambito della contrattazione integrativa, in deroga al citato articolo 23, comma 2, i trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del welfare integrativo. [...]".

La disposizione era valida esclusivamente per i risparmi conseguiti nell'anno 2020 e, pur in presenza di risparmi per questa tipologia di spesa anche nel 2021, l'incremento non è applicabile alle risorse 2022.

Il Fondo delle risorse per contrattazione integrativa decentrata per l'anno 2022 è determinato, per i motivi sopradetti, in complessivi **€ 143.687,09**, diminuiti di € 46.000,00 quali quote a bilancio per le posizioni organizzative e quindi pari a **€ 97.687,09** quali risorse da destinare alla contrattazione decentrata integrativa. Non ci sono somme non destinate provenienti dall'esercizio precedente.

UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 (Art.67 CCNL 2016-2018)	€ 123.383,05
DECURTAZIONI DEL FONDO - P.O. (art.67 CCNL 2016-2018)	€ 46.000,00
TOTALE	€ 77.383,05

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di C.C.N.L.

Incrementi contrattuali risorse stabili previsti dall'art.67, comma 2, CCNL 2016-2018

QUOTA € 83,20 PERSONALE IN SERVIZIO AL 31/12/2015 (ART.67, C.2, LETT.A)	€ 1.664,00
DIFFERENZIALI POSIZIONI DI SVILUPPO (ART.67, COMMA 2 LETT.B)	€ 2.012,60
RIA E AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART.67, COMMA 2 LETT.C)	€ 4.567,52

RISORSE RIASSORBITE AI SENSI DEL TUPI (ART.67, COMMA 2 LETT.D)	€ 0,00
PERSONALE TRASFERITO (ART.67, COMMA 2 LETT.E)	€ 0,00
INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE PERSONALE DIRIGENZIALE - (ART.67, COMMA 2 LETT.F)	€ 0,00
INCREMENTO RIDUZIONE STRAORDINARIO - (ART.67, COMMA 2 LETT.G)	€ 0,00
INCREMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.67, COMMA 2 LETT.H)	€ 0,00
TOTALE	€ 8.244,12

Risorse variabili

Ai sensi dell'art.67, comma 3, CCNL 2016-2018 si precisa che il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno, con la seguente distinzione tra risorse soggette ai limiti di cui all'art.23, comma 2, D.Lgs.75/2017 e quelle che sono escluse dai citati limiti e vincoli finanziari.

Risorse variabili soggette ai limiti

<i>SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (ART.67, C.3, LETT.C) CCNL 2016-2018) Art. 59 comma 1 - lettera p) D.Lgs. 446/97 somme corrisposte per l'incentivazione del personale che svolge attività finalizzate al recupero dell'evasione ICI e art. 1, comma 1, lett. 2-bis del d.lgs. n. 546/1992 e per incentivazioni in caso di vittoria delle spese nelle cause tributarie; liquidazione sentenze favorevoli all'Amministrazione di cui all'art. 27 Ccnl 98/01(spese compensate)</i>	€ 0,00
<i>SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 67, C.3, lett. A), CCNL 2016-2018)- rese in via ordinaria</i>	€ 0,00
<i>FRAZIONI RIA PERSONALE CESSATO (ART.67, C.32, LETT.D)</i>	€ 180,49
<i>INTEGRAZIONE 1,2% - (Art.67, C.4, CCNL 216-2018;ART. 15, C.2, CCNL 1998-2001)</i>	€ 4.452,42
<i>MESSI NOTIFICATORI - (Art.67, C.3, lett.F) CCNL 20116-2018;ART. 54, CCNL 14.9.2000)</i>	€ 0,00
<i>SERVIZI AGGIUNTIVI E DI MANTENIMENTO (EX ART.15 C. 5 CCNL 98-01)</i>	€ 5.843,64
<i>QUOTA PARTE PERSONALE TRASFERITO NELL'ANNO (ART.67, C.3, LETT.K) CCNL 2016-2018)</i>	€ 0,00
<i>RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (Art.67, co. 3, lett. B) CCNL 216-2018; ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011)</i>	€ 0,00
TOTALE	€ 10.476,55

Risorse variabili non soggette ai limiti

<i>ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - (Art. 68, co. 1, ultimo periodo; ART. 17, C.5, CCNL 1998-2001)</i>	€ 0,00
<i>ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - (Art.67,C.3, lett.E) CCNL 2016-2018 e ART. 14, C.4, CCNL 1998-2001)</i>	€ 1.583,37
<i>QUOTE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE –(d.l. semplificazioni) e condoni edilizi</i>	€ 0,00
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14/9/2000)	€ 0,00
<i>SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONI, COMPENSI ISTAT, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001) – non ordinariamente resi – Secondo la Sezione Liguria delibera 105/2018 vi rientrano solo i trasferimenti da privati</i>	€ 0,00
Incentivi tributari – Art.1, comma 1091, legge n.145/2018 in caso di rispetto dell'approvazione dei documenti contabili (bilancio di previsione al 31/12 e conto consuntivo al 31/04)	€ 0,00
RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011)	€ 0,00
Risparmi buoni pasto. Articolo 1, comma 870, legge 30 dicembre 2020, n. 178	€ 0,00
TOTALE	€ 1.583,37

Decurtazioni del Fondo

In questo paragrafo sono elencati i vincoli normativi che limitano la crescita o riducono l'ammontare del Fondo. Per ciascuno di essi è proposta la modalità di applicazione e l'evidenza dell'avvenuto rispetto.

1. Il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non superiore all'importo determinato per l'anno 2016. L'Ente Parco è dotato di dirigenza (il Direttore previsto dalla legge istitutiva) ma il rapporto è disciplinato da un contratto di diritto privato e la retribuzione è stabilita non dal CCNL della dirigenza attraverso la contrattazione/confronto, ma fissata da autonome decisioni della Giunta regionale Toscana, che l'ha individuata, in ultimo, con Delibera n. 73 del 27 gennaio 2020, in analogia a quanto previsto per le strutture dirigenziali regionali con funzioni di alta complessità organizzativa. Per le limitazioni di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, in ossequio a quanto espresso sulla questione dalla Ragioneria Generale dello Stato, si

tiene conto esclusivamente del Fondo per le risorse decentrate del personale di livello, senza possibilità di cumulo e commistioni con il trattamento della dirigenza per la determinazione del tetto massimo. Le risorse per il trattamento economico del Direttore rientrano invece nella limitazione stabilita per le spese di personale dalla Regione Toscana. Il limite 2016 è pari a **€ 138.427,12**. L'ammontare complessivo delle risorse 2022 soggette a limitazione (comprendendo anche € 46.000,00 riportate a Bilancio per il finanziamento delle posizioni organizzative) ammonta ad **€ 138.427,12** e pertanto il predetto limite è rispettato (così come meglio dimostrato nella tabella allegata sotto la lettera "C"). A tale importo si aggiungono le risorse di parte stabile non soggette a limitazione per **€ 3.676,60** quali incrementi di risorse stabili previste dal CCNL 2016-2018 e **€ 12.059,92** quali risorse variabili di cui **€ 1.583,37** quali risparmi del Fondo degli straordinari, entro il limite complessivo delle risorse, per un totale sottoposto a certificazione di **€ 97.687,09**;

2. Il limite previsto per gli Enti dipendenti della Regione Toscana di cui all'art. 50 dello Statuto, che concorrono alla realizzazione degli obiettivi generali individuati dai DEFR, attraverso:
 - un contenimento dei costi di funzionamento della struttura finalizzato al contenimento dell'onere a carico del bilancio regionale;
 - un "raggiungimento del pareggio di bilancio";
 - "assicurare un tendenziale mantenimento della stessa tipologia e livello dei servizi".

In base a tali disposizioni con la *Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2020* – approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 81 del 18 dicembre 2019 – si stabilisce per il triennio 2020-2022, il mantenimento al livello 2016 della spesa per il personale. Nella *Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2021*, approvata dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 78 del 22 dicembre 2020, il limite è stato confermato anche per il triennio 2021-2023, come più avanti specificato. A tale regola possono derogare quei soggetti che per motivi organizzativi o per l'attivazione di nuovi servizi o attività, sono esplicitamente autorizzati con un provvedimento della Giunta regionale. Del rispetto delle predette limitazioni deve essere data dimostrazione anno per anno sia in sede di Bilancio preventivo che in sede di Bilancio d'esercizio. La limitazione, che è rispettata, viene riportata in questa sede perché obbliga l'Ente ad assicurare il tendenziale mantenimento della stessa tipologia di servizi. Per questo in sede di contrattazione decentrata si è ricorsi ad incrementi di cui all'articolo

- 67, comma 5, lettera b) con le stesse motivazioni, con deliberazione del Consiglio direttivo n. 32 del 28 dicembre 2021, fino alla concorrenza del limite dell'anno 2016.
3. Gli indirizzi per gli enti parco regionali emanati annualmente ai sensi della legge regionale Toscana 19 marzo 2015, n. 30 *“Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1194, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010”*, che all'articolo 44, primo comma, dispone che la Giunta regionale, anche al fine di ottimizzare le risorse disponibili e di garantire uniformità di comportamento sul territorio regionale esercita le funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività degli enti parco regionali mediante l'adozione di direttive e di atti di indirizzo. Negli indirizzi forniti non si ravvisano elementi che abbiano ripercussioni sulla determinazione delle risorse per la contrattazione decentrata.
4. L'articolo 1, comma 557-quater della legge 27 dicembre 2006, n. 296 – così come introdotto con D.L. 24 giugno 2014, n. 90 – che impone all'Ente Parco di assicurare, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni del personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013. Questa disposizione, che è stata confermata anche dalla Regione Toscana negli indirizzi 2022-2024, assume particolare importanza per la determinazione delle risorse dal 2022 in poi in quanto, dopo l'entrata in vigore del decreto crescita (decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni in legge 28 giugno 2019, n. 58) per le Regioni ed i Comuni sono state apportate significative modifiche circa le limitazioni delle capacità assunzionali e sui tetti del Fondo per il salario accessorio, prevedendo il possibile superamento del tetto del 2016 con l'incremento del “valore medio procapite”, determinato in base alle risorse decentrate dell'anno 2018, in presenza di aumento del personale rispetto a quello presente al 31.12.2018, mantenendo però come limite in valore medio del triennio 2011-2013. Non è chiaro se la normativa regionale si applichi anche agli enti dipendenti. Comunque il personale in servizio al 31 dicembre 2018 era pari a 20 unità, quello in servizio al 31 dicembre 2020 è pari a 19 unità e quello in servizio al 31 dicembre 2021 è ancora pari a 20 unità, anche se l'Ente Parco nella sua qualità di ente regionale, rientrasse nell'applicazione della disposizione, la stessa non produrrebbe effetti sia in diminuzione (poiché esiste la clausola di salvaguardia e in caso di diminuzione è fatto salvo il Fondo 2018) sia in aumento, fino a quando non si superassero le 20 unità di personale.

6. Le riduzioni operate sui fondi degli anni precedenti sono state storicizzate in € 3.217,57 quale riduzione prevista dall'articolo 9, comma 2.bis del decreto legge 78/2010 (riduzione proporzionale alla riduzione del personale in servizio) ed € 10.626,68 quale riduzione da accordi sindacali finalizzata al rispetto del patto di stabilità regionale.

Sintesi della ricostituzione del Fondo risorse decentrate 2022 sottoposto a certificazione

La parte è dedicata alla sintesi del Fondo sottoposto a certificazione, elaborato sulla base dei paragrafi precedenti:

- a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione. L'importo riportato quale totale della sezione è pari ad **€ 131.627,17** ottenuto dalla somma del Fondo consolidato pari a € 123.383,05 e dei seguenti valori delle risorse soggette a limitazioni pari ad € 4.567,52 e quelle non soggette a limitazioni pari ad € 3.676,60;
- Totale risorse variabili sottoposte a certificazione. L'importo riportato quale totale della sezione complessivi **€ 12.059,92** ottenuto dalla somma dei seguenti valori delle risorse soggette a limitazioni pari ad € 10.476,55 e quelle non soggette a limitazioni perché economie del Fondo dello straordinario, pari ad € 1.583,37;
- b) Totale Fondo sottoposto a certificazione. Il totale del fondo sottoposto a certificazione è pari a complessivi **€ 143.687,09**, che dedotte le somme non utilizzate degli esercizi precedenti (pari ad € 0,00), le risorse di € 1.583,37 non utilizzate per lo straordinario (sottoconto 610407 "Competenze straordinario personale – feriali e base festivo/notturno" portate ad incrementare il "Fondo per la contrattazione decentrata"), le risorse per le posizioni organizzative di € 46.000,00 (sottoconto 610410 *Retribuzione posizioni organizzative*), comportano risorse iscritte nel bilancio 2022 pari ad € 97.687,09 (senza gli oneri riflessi) a fronte di € 85.627,17 (sottoconto 610404 *Competenze accessorie stabili del personale*) ed € 14.693,75 (sottoconto 610406 *Competenze accessorie variabili al personale*). Le somme per oneri riflessi sono disponibili sui sottoconti 610423 *Oneri previdenziali INPS*, 610425 *Oneri previdenziali INAIL* e 650113 *IRAP*. Le risorse non erogate entro l'esercizio saranno contabilizzate tra le poste debitorie verso dipendenti.

Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Nessun importo è allocato fuori dal fondo in base al sistema di contabilizzazione adottato dall'amministrazione. In particolare il differenziale delle progressioni economiche orizzontali definito dalle dichiarazioni congiunte e dall'articolo 67 e 68 del CCNL 2016-2018, quale risorsa economica da collocare in

bilancio, viene contabilizzato dall'amministrazione quale entrata del fondo e pertanto rientra tra le poste di costituzione dello stesso.

Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

In questo paragrafo sono rappresentate tutte le poste la cui disciplina esula dall'attività negoziale integrativa (es. gli istituti del Fondo la cui quantità è regolata in modo non modificabile dal CCNL e/o da contratti integrativi pregressi già formalizzati). Questa parte rappresenta quindi la quantificazione a cura dell'Amministrazione delle poste non contrattate e/o non contrattabili del Fondo che, sommata alle poste contrattate della parte successiva, come oggettivamente rilevate dal contratto integrativo certificato dall'organo di controllo, parifica il totale delle risorse rese disponibili in sede di costituzione del fondo. Le poste la cui destinazione è da considerarsi vincolante e/o storica sono le seguenti:

1. *Indennità di comparto quota carico Fondo*: sono inserite le risorse del fondo di cui all'art. 33, c. 4, alinea a), alinea b) ed alinea c) del CCNL 2002-2005. Tale voce non è contrattabile in quanto la misura dell'indennità di comparto è stabilita dal CCNL e non può quindi essere oggetto di contrattazione integrativa. Il valore inserito nella tabella dovrebbe essere esposto in forma previsionale, coerentemente con le restanti voci sia in sede di costituzione che di destinazione del Fondo. In questo caso, trattandosi di rideterminazione le voci sono esposte al loro valore di effettivo utilizzo;
2. *Progressioni orizzontali*: sono inseriti i valori del Fondo destinati a remunerare le progressioni economiche già in essere prima del contratto integrativo annuale di riferimento. Il valore inserito è quello relativo all'anno 2020 di € 48.053,85 incrementato delle progressioni attribuite per l'anno 2020, per € 11.006,87 e per l'anno 2021, per € 6.500,00, per un totale di € 65.560,72;

La tabella che segue mostra le risorse di natura storica a destinazione vincolata:

INDENNITÀ DI COMPARTO QUOTA CARICO FONDO (art.68, co.1, CCNL 2016-2018)	€ 10.595,49
PROGRESSIONI ORIZZONTALI (art.68, co.1, CCNL 2016-2018)	€ 65.560,72
INDENNITA' EX VIII° NON TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA (art.68, co.1, CCNL 2016-2018)	€ 0,00
TOTALE	€ 76.156,21

Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa 2022

Per quanto riguarda la destinazione delle risorse di parte variabile la quota disponibile è pari ad € 10.476,55. Sono poi disponibili € 1.583,37 di risparmi del Fondo dello straordinario. Sono pertanto disponibili € 12.059,92.

Dopo la costituzione delle risorse decentrate 2022 con determinazione del sottoscritto responsabile n. 002 del 4 febbraio 2022, l'ipotesi di accordo per la destinazione delle stesse (contratto integrativo economico annuale) è stata sottoposta alle RSU nella seduta convocata con nota protocollo n. 1190 del 18 marzo 2022 (e successiva email del 6 aprile 2022) per il 13 aprile 2022, secondo gli utilizzi sotto riportati:

DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE STABILI E VARIABILI, PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE – 2022

Tab. 1 – Distribuzione delle risorse decentrate per il personale non dirigente – esercizio 2022 – importi netti, senza oneri riflessi

Risorse per il trattamento accessorio 2022		importi programmati
		€
STABILI – art. 67, commi 1 e 2 del CCNL 21 maggio 2018		85.627,17
art. 16, CCNL 21/05/18	fondo progressioni economiche	65.560,72
art. 33, CCNL 22/01/04	indennità di comparto (<i>quota fondo</i>)	10.595,49
Totale utilizzi stabili		76.156,21
		€
VARIABILI – art. 67, commi 3, 4 e 5 del CCNL 21 maggio 2018		12.059,92
art. 68, comma 2, lettera a), CCNL 21/05/18	premi correlati alla performance organizzativa	453,09
art. 68, comma 2, lettera b), CCNL 21/05/18	premi correlati alla performance individuale	4.077,79
art. 68, comma 2, lettera c), CCNL 21/05/18	indennità condizioni di lavoro, di cui all'articolo 70-bis	500,00
art. 68, comma 2, lettera d), CCNL 21/05/18	indennità di turno, indennità di reperibilità, nonché compensi di cui all'articolo 24, comma 1 del CCNL del 14.09.2000	9.500,00
art. 68, comma 2, lettera e), CCNL 21/05/18	compensi per specifiche responsabilità, secondo la disciplina dell'articolo 70-quinquies	6.000,00
art. 68, comma 2, lettera f), CCNL 21/05/18	indennità di funzione ex art. 56-sexies e di servizio esterno ex art. 56-quater	1.000,00
art. 68, comma 2, lettera g), CCNL 21/05/18	incentivi per funzioni tecniche	0,00
art. 68, comma 2, lettera j), CCNL 21/05/18	progressioni economiche con decorrenza anno riferimento	0,00
Totale utilizzi variabili		21.530,88
		€
Totale risorse decentrate		97.687,09

L'unica disposizione oggetto di negoziazione è stata quella di stabilire che i risparmi a consuntivo delle singole voci fossero utilizzate per incrementare, in maniera proporzionale, le risorse destinate ai premi correlati alla performance organizzativa e individuale dello stesso periodo (articolo 68, comma 2, lettere a) e b) del CCNL 21 maggio 2018.

Nella prima parte della tabella sono riportate le destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa relative alle progressioni economiche giuridicamente già perfezionate (articolo 16 del CCNL 21 maggio 2018 e all'indennità di comparto (quota fondo) (articolo 33 del CCNL 21 maggio 2018). Il fondo per le progressioni è pari a quello storico di € 59.060,72 incrementato dalle progressioni economiche attribuite per il 2020 con decorrenza 2020 per € 6.500,00, ed ammonta ad € 65.560,72; le risorse destinate alla corresponsione dell'indennità di comparto (in base all'articolo 33 del CCNL 22 gennaio 2004) ammontano ad € 10.595,49. Il totale delle risorse stabili non soggette a contrattazione o negoziate in precedenza è pari ad € 76.156,21.

Il Fondo per le progressioni è comprensivo di € 706,22 quali risparmi non attribuiti nella procedura selettiva di cui alla determinazione del Direttore - Attività di Parco n. 28 del 5 aprile 2022 (destinato € 6.500,00 e attribuito € 5.793,78); è comprensivo altresì dei risparmi relativi al collocamento in quiescenza di una unità di personale di categoria D5, a decorrere dal 4 maggio 2022. Per l'anno 2022 non sono previste progressioni con decorrenza anno di riferimento, pertanto questi risparmi, così come quelli delle altre voci a consuntivo, saranno destinati all'incremento dei premi correlativi alla performance organizzativa e individuale.

Destinazioni specificatamente regolate dall'ipotesi di contratto integrativo

In questa sezione della "Relazione illustrativa" vengono riportate le destinazioni riservate ai singoli istituti premiali previsti dal CCNL:

- Ai premi correlati alla performance (organizzativa ed individuale), in base all'articolo 68, comma 2, lettere a) e b), vengono destinati rispettivamente € 453,09 ed € 4.077,79. Questi importi saranno ripartiti a seguito di misurazione e valutazione secondo quanto stabilito dal Sistema di misurazione e valutazione vigente, in base al grado di raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano della qualità della prestazione 2022 e secondo i criteri previsti dal CCNL e dal CCDI 2019-2021. Per la differenziazione della premialità l'articolo 67 del CCNL stabilisce:
 1. Ai dipendenti che conseguano le valutazioni più elevate, secondo quanto previsto dal sistema di valutazione dell'ente, è attribuita una maggiorazione del premio individuale di cui all'art. 68, comma 2, lett.b), che si aggiunge alla quota di detto premio attribuita al personale valutato positivamente sulla base dei criteri selettivi.
 2. La misura di detta maggiorazione, definita in sede di contrattazione integrativa, non potrà comunque essere inferiore al 30% del valore medio pro-capite dei premi attribuiti al personale valutato positivamente ai sensi del comma 1.

3. La contrattazione integrativa definisce altresì, preventivamente, una limitata quota massima di personale valutato, a cui tale maggiorazione può essere attribuita.

I criteri di dettaglio per l'erogazione di questa tipologia di premialità sono disciplinati dall'articolo 5 del CCDI 2019-2021.

- Le indennità di condizioni di lavoro, in base all'articolo 68, comma 2, lettera c), così come disciplinate dall'articolo 70bis del CCDI 2016-2018, sono quelle disagiate (lettera a)), esposte a rischio (lettera b)) e maneggio valori (lettera c)). Nell'anno 2022 l'unica indennità riconosciuta è stata quella di maneggio valori per l'Economo, nominato con provvedimento formale, commisurata ai giorni di effettivo svolgimento della funzione e al valore del fondo gestito. I criteri di dettaglio per l'erogazione di questa tipologia di indennità che può essere stabilita da un valore minimo di € 1 fino al valore massimo di € 10 giornalieri, sono disciplinati dall'articolo 7 del CCDI 2019-2021. L'importo destinato a remunerare questi istituti, per l'anno 2022, è stabilito in € 500,00.
- Per le indennità di turno, indennità di reperibilità, nonché compensi di cui all'articolo 24, comma 1 del CCNL del 14.09.2000, in base all'articolo 68, comma 2, lettera d), del CCNL 2016-2018 è disciplinata dallo stesso. La prestazione lavorativa in turno è riservata al personale dell'area della vigilanza – Guardiaparco. L'importo destinato alla remunerazione dell'istituto è pari ad € 9.500,00.
- Per le specifiche responsabilità, in base all'articolo 68, comma 2, lettera e), disciplinate dall'articolo 70-quinquies del CCDI 2016-2018, sono destinati € 6.000,00. Le indennità per specifiche responsabilità individuate nell'assetto organizzativo adottato sono due relative alla responsabilità di unità organizzative semplici.
- Per l'indennità di funzione ex art. 56-sexies (non attribuita) e di servizio esterno ex art. 56-quater, in base all'articolo 68, comma 2. Lettera f), fissata al CCDI al valore di € 3,00, così come disciplinata dall'articolo 8 del CCDI 2019-2021, sono destinati € 1.000,00.
- Per gli incentivi di funzioni tecniche, in base all'articolo 68, comma 2, lettera g), non vengono previste destinazioni.
- Per le progressioni economiche nella categoria, in base all'articolo 68, comma 2, lettera j)), così come disciplinate dal CCNL, con i criteri previsti dall'articolo 6 del CCDI 2019-2021, non sono destinate risorse.

1. Le progressioni economiche sono attribuite nel limite delle risorse disponibili, attraverso una procedura selettiva che possa promuovere una quota limitata di dipendenti, non superiore al

50% del totale del “comparto” per ogni anno di riferimento, con arrotondamento all’unità superiore.

2. Per essere ammessi alle procedure per le progressioni economiche, i dipendenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - un periodo minimo di ventiquattro mesi di permanenza nella posizione economica contrattuale in godimento, la cui maturazione può essere avvenuta anche in enti diversi, senza essere incorsi in sanzioni disciplinari superiori al rimprovero scritto;
 - una valutazione della propria prestazione operativa complessiva (performance) pari o superiore all’80% del totale previsto dal sistema di misurazione e valutazione adottato negli enti in cui hanno prestato servizio, limitatamente al triennio che precede l’anno in cui è adottata la decisione di attivazione dell’istituto;
 - una presenza in servizio nel triennio di riferimento, corrispondente almeno al 70% dei giorni lavorativi, comprendendo nel calcolo i giorni di ferie (anche relativi ad anni pregressi), di congedo di maternità (con l’eventuale interdizione anticipata dal lavoro) o di paternità, nonché le assenze per infortunio sul lavoro, per ricovero ospedaliero, periodi di malattia superiori a giorni 10 a singolo evento morboso, fruizione di permessi per lutto, citazione a testimoniare ed espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste dall’art. 4, comma 1 della L. 8 marzo 2000, n. 53 e i permessi di cui all’art. 33, comma 6 della L. 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente ai soli dipendenti portatori di handicap grave.
3. La graduatoria annuale è unica per tutti i dipendenti del comparto. In sede di definizione annuale delle risorse è possibile stabilire delle quote distinte di progressioni per categoria d’inquadramento contrattuale.
4. La graduatoria desume i propri punteggi complessivi da tre campi di valutazione, distintamente riferiti alle risultanze della performance individuale dell’ultimo triennio, all’esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento, nonché alle competenze acquisite e certificate a seguito di processi formativi.
5. Il punteggio di ciascun dipendente è dato dalla somma dei punteggi dei tre campi di valutazione di cui al precedente comma, secondo tabelle di correlazione/comparazione/ponderazione dei punteggi provenienti dai tre diversi campi detti. A parità di punteggio finale di graduatoria, prevale il dipendente con un numero minore di progressioni orizzontali maturate

complessivamente durante la propria carriera lavorativa all'interno della medesima categoria contrattuale. In caso di ulteriore parità, prevale il dipendente con maggiore anzianità di servizio.

6. Il punteggio massimo attribuibile alla performance deve essere prevalente rispetto agli altri due campi di valutazione, anche al netto di eventuali fattori di correzione, determinando almeno i due terzi di quello totale potenziale.
7. Il numero dei dipendenti aventi titolo al passaggio alla posizione economica immediatamente superiore, sarà stabilito sulla base della risorsa annuale messa a disposizione in sede di contrattazione decentrata, con l'attribuzione progressiva del beneficio economico secondo l'ordine della graduatoria di merito conseguente alla procedura di selezione, fino ad esaurimento del relativo fondo o comunque entro la capienza dello stesso.

Destinazioni ancora da regolare

Le risorse decentrate 2022 sono interamente regolate con l'ipotesi di accordo sottoposta a certificazione.

Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Il totale delle destinazioni non disponibili è, per quanto sopra detto, pari ad € 76.156,21. Il totale delle destinazioni specificatamente regolate dall'ipotesi di accordo è di € 21.530,88. Il totale delle risorse sottoposto a certificazione è quindi di € 97.687,09. Il Fondo per le posizioni organizzative, esposto a bilancio, è € 46.000,00 per un totale di 143.687,09, coincidente con la costituzione delle risorse. Le risorse del Fondo per la contrattazione 2022 sono minori di quelle del 2021 poiché per quella annualità era stato possibile ricorrere, *una tantum*, alla facoltà di incremento per i risparmi dei buoni pasto per il lavoro agile emergenziale del 2020, secondo la previsione dell'articolo 1, comma 870, della legge di bilancio 30 dicembre 2020, n. 178. I risparmi nell'uso dei buoni pasto si sono verificati anche nell'esercizio 2021, durante il quale il lavoro agile, nella percentuale individuale inferiore al 50% e previo accordo individuale, ha continuato ad essere utilizzato ma la disposizione predetta era limitata ai risparmi del 2020 e non è stato riproposta.

Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Non ci sono risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo. Così come previsto dalle vigenti disposizioni contrattuali il Fondo per le posizioni organizzative è stabilmente esposto a bilancio è pari a € 46.000,00.

Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

Ai fini della certificazione, si attesta:

- a) che le destinazioni ad istituti aventi natura certa e continuativa sono finanziate con risorse di parte stabile, avente carattere di certezza e stabilità;
- b) che nell'attribuzione degli incentivi è rispettato il principio di selettività, così come stabilito dall'articolo 67 del CCNL 2016-2018;
- c) che nell'attribuzione delle progressioni economiche nella categoria è rispettato il principio di selettività così come previsto dall'articolo 16 del CCNL 2016-2018. Non sono comunque previste progressioni economiche per l'anno 2022.

21

IL RESPONSABILE U.O.C.
Affari contabili e personale
(Dott.ssa Donella Consolati)
*(Documento firmato digitalmente ai sensi
del Codice dell'Amministrazione Digitale
Decreto Legislativo 82/2005 e smi)*

Allegati:

"A" Quantificazione importo consolidato

"B" Costituzione del fondo per la contrattazione integrativa 2022

"C" Rispetto limite 2016

RICOSTRUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE STABILI EX ARTICOLO 31, COMMA 2, CCNL 22 GENNAIO 2004

UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003	
art. 15, comma 1, lettera a) CCNL 01.04.1999	14.746,46
art. 15, comma 1, lettera g) CCNL 01.04.1999	1.823,08
art. 15, comma 1, lettera h) CCNL 01.04.1999	3.125,53
art. 15, comma 1, lettera j) CCNL 01.04.1999	1.831,37
art. 15, comma 5 (incremento dotazioni organiche)	101.339,83
	122.866,27
art. 4, comma 1, CCNL 05.10.2001 (1,1% monte salari 1999)	4.439,25
art. 4, comma 2, CCNL 05.10.2001 (RIA personale cessato)	3.101,28
	7.540,53
art. 32, comma 1, CCNL 22.01.2001 (0,62% monta salari 2001)	3.203,38
art. 32, comma 2, CCNL 22.01.2001 (0,50% monte salari 2001)	2.583,37
	5.786,75
TOTALE SENZA CONSOLIDAMENTO DECURTAZIONI	136.193,55
Decurtazione fondo parte fissa limite 2010 (art. 9, comma 2 bis D.L. 78/2010)	3.217,57
Altre decurtazioni del fondo parte fissa (accordi sindacali rispetto patto stabilità Regione Toscana)	10.626,28
TOTALE DECURTAZIONI	13.843,85
TOTALE RISORSE	122.349,70
art. 32, comma 7, CCNL 22.01.2001 (0,20% monte salari 2001 "elevate professionalità")	1.033,35
TOTALE RISORSE CONSOLIDATE	123.383,05
Fondo destinato alle posizioni organizzative	46.000,00
TOTALE RISORSE CONSOLIDATE EX ARTICOLO 67, COMMA 1, CCNL 21.05.2018	77.383,05

FONDO RISORSE DECENTRATE ART. 67, CCNL 21 MAGGIO 2018

	RISORSE 2021		RISORSE 2022	
	Soggette limite 2016	Non soggette limite 2016	Soggette limite 2016	Non soggette limite 2016
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ARTICOLO 67, COMMA 1, CCNL 21.05.2018	€ 77.383,05	€ 0,00	€ 77.383,05	€ 0,00
art. 67, comma 2, lettera a) CCNL 21.05.2018 (€ 83,20 personale in servizio al 31.12.2015 n. 20 unità)	€ 0,00	€ 1.664,00	€ 0,00	€ 1.664,00
art. 67, comma 2, lettera b) CCNL 21.05.2018 (differenziali progressioni economiche)	€ 0,00	€ 2.012,60	€ 0,00	€ 2.012,60
art. 67, comma 2, lettera c) CCNL 21.05.2018 (RIA ed <i>ad personam</i> personale cessato)	€ 4.567,52	€ 0,00	€ 4.567,52	€ 0,00
art. 67, comma 2, lettera d) CCNL 21.05.2018 (risorse riassorbite 165/2001)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
art. 67, comma 2, lettera e) CCNL 21.05.2018 (oneri personale trasferito)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
art. 67, comma 2, lettera f) CCNL 21.05.2018 (minori oneri riduzioni dirigenti)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
art. 67, comma 2, lettera g) CCNL 21.05.2018 (riduzioni stabili risorse straordinario)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
art. 67, comma 2, lettera h) CCNL 21.05.2018 (incremento dotazione organica)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALI	€ 81.950,57	€ 3.676,60	€ 81.950,57	€ 3.676,60
TOTALE RISORSE STABILI	€ 85.627,17		€ 85.627,17	
art. 67, comma 3, lettera a) CCNL 21.05.2018 (sponsorizzazioni e attività c/c terzi)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
art. 67, comma 3, lettera b) CCNL 21.05.2018 (progetti di riorganizzazione)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
art. 67, comma 3, lettera c) CCNL 21.05.2018 (incentivo funzioni tecniche)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
art. 67, comma 3, lettera d) CCNL 21.05.2018 (RIA una tantum)	€ 0,00	€ 0,00	€ 180,49	€ 0,00
art. 67, comma 3, lettera e) CCNL 21.05.2018 (risparmi accertati straordinario)	€ 0,00	€ 408,75	€ 0,00	€ 1.583,37
art. 67, comma 3, lettera f) CCNL 21.05.2018 (risorse sanzioni codice strada)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
art. 67, comma 3, lettera g) CCNL 21.05.2018 (accessorio case da gioco)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
art. 67, comma 3, lettera h) CCNL 21.05.2018 (risorse comma 4, 1,2% monte salari 1997)	€ 4.452,42	€ 0,00	€ 4.452,42	€ 0,00
art. 67, comma 3, lettera i) CCNL 21.05.2018 (risorse comma 5, lettera b) - ex 15 comma 5, lettera b - turnazione Guardiaparco)	€ 6.024,13	€ 0,00	€ 5.843,64	€ 0,00
art. 67, comma 3, lettera j) CCNL 21.05.2018 (risorse commi 8 e 9 art. 67)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
art. 67, comma 3, lettera k) CCNL 21.05.2018 (trasferimento personale)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Risparmi buoni pasto. Articolo 1, comma 870, legge 30 dicembre 2020, n. 178	€ 0,00	€ 7.728,47	€ 0,00	€ 0,00
TOTALI	€ 10.476,55	€ 8.137,22	€ 10.476,55	€ 1.583,37
TOTALE RISORSE VARIABILI	€ 18.613,77		€ 12.059,92	
TOTALI RISORSE DECENTRATE	€ 104.240,94		€ 97.687,09	
art. 67, comma 3, lettera c) CCNL 21.05.2018 (incentivo funzioni tecniche)		€ 0,00		€ 0,00
TOTALE RISORSE DESTINATE ALLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA	€ 104.240,94		€ 97.687,09	

FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2016		FONDO RISORSE DECENTRATE ART. 67, CCNL 21 MAGGIO 2018		RISORSE 2022	
				Soggette limite 2016	Non soggette limite 2016
IMPORTO UNICO CONSOLIDATO ANNO 2003 ARTICOLO 31, COMMA 2, CCNL 22/01/2004		UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ARTICOLO 67, COMMA 1, CCNL 21.05.2018		€ 77.383,05	€ 0,00
art. 15, comma 1, lettera a) CCNL 01.04.1999 (trattamento accessorio base)	€ 14.746,46	art. 67, comma 2, lettera a) CCNL 21.05.2018 (€ 83,20 personale in servizio al 31.12.2015 n. 20 unità)		€ 0,00	€ 1.664,00
art. 15, comma 1, lettera g) CCNL 01.04.1999 (risorse già destinate al Livello Economico Differenziato LED)	€ 1.823,08	art. 67, comma 2, lettera b) CCNL 21.05.2018 (differenziali progressioni economiche)		€ 0,00	€ 2.012,60
art. 15, comma 1, lettera h) CCNL 01.04.1999 (risorse già destinate indennità direzione e staff)	€ 3.125,53	art. 67, comma 2, lettera c) CCNL 21.05.2018 (RIA ed <i>ad personam</i> personale cessato)		€ 4.567,52	€ 0,00
art. 15, comma 1, lettera j) CCNL 01.04.1999 (importo 0,52% del monte salari anno 1997)	€ 1.831,37	art. 67, comma 2, lettera d) CCNL 21.05.2018 (risorse riassorbite 165/2001)		€ 0,00	€ 0,00
art. 15, comma 5, lettera a) CCNL 01.04.1999 (incremento dotazioni organiche)	€ 101.339,83	art. 67, comma 2, lettera e) CCNL 21.05.2018 (oneri personale trasferito)		€ 0,00	€ 0,00
art. 4, comma 1, CCNL 05.10.2001 (importo 1,1% del monte salari anno 1999)	€ 4.439,25	art. 67, comma 2, lettera f) CCNL 21.05.2018 (minori oneri riduzioni dirigenti)		€ 0,00	€ 0,00
art. 32, comma 1, CCNL 22.01.2004 (0,62% sul monte salari 2001)	€ 3.203,38	art. 67, comma 2, lettera g) CCNL 21.05.2018 (riduzioni stabili risorse straordinario)		€ 0,00	€ 0,00
art. 32, comma 7, CCNL 22.01.2004 (0,20% elevate professionalità)	€ 1.033,35	art. 67, comma 2, lettera h) CCNL 21.05.2018 (incremento dotazione organica)		€ 0,00	€ 0,00
art. 4, comma 5, CCNL 09.05.2006 (importo 0,5% monte salari 2003)	€ 3.120,95		TOTALI	€ 81.950,57	€ 3.676,60
art. 8, comma 7, CCNL 11.04.2008 (importo 0,6 monte salari 2005)	€ 3.874,79		TOTALE RISORSE STABILI	€ 85.627,17	
art. 4, comma 2, CCNL 05.10.2001 (RIA ed assegni ad personam personale cessato 2015)	€ 3.101,28	art. 67, comma 3, lettera a) CCNL 21.05.2018 (sponsorizzazioni e attività c/c terzi)		€ 0,00	€ 0,00
art. 15, comma 1, lettera d) CCNL 01.04.1999 (sponsorizzazioni)	€ 135,03	art. 67, comma 3, lettera b) CCNL 21.05.2018 (progetti di riorganizzazione)		€ 0,00	€ 0,00
art. 15, comma 1, lettera k) CCNL 01.04.1999 (specifiche disposizioni di legge)	€ 0,00	art. 67, comma 3, lettera c) CCNL 21.05.2018 (incentivo funzioni tecniche)		€ 0,00	€ 0,00
art. 15, comma 1, lettera m) CCNL 01.04.1999 (risparmi straordinario)	€ 2.161,30	art. 67, comma 3, lettera d) CCNL 21.05.2018 (RIA una tantum)		€ 180,49	€ 0,00
art. 15, comma 2 (importo 1,2% sul monte salari anno 1997)	€ 4.452,42	art. 67, comma 3, lettera e) CCNL 21.05.2018 (risparmi accertati straordinario)		€ 0,00	€ 1.583,37
art. 15, comma 5, lettera b) (nuovi servizi mantenimento del servizio turnazione Guardiaparco)	€ 1.642,47	art. 67, comma 3, lettera f) CCNL 21.05.2018 (risorse sanzioni codice strada)		€ 0,00	€ 0,00
art. 32, comma 6 (importo del 0,5% sul monte salari anno 2001)	€ 2.583,37	art. 67, comma 3, lettera g) CCNL 21.05.2018 (accessorio case da gioco)		€ 0,00	€ 0,00
	€ 152.613,86	art. 67, comma 3, lettera h) CCNL 21.05.2018 (risorse comma 4, 1,2% monte salari 1997)		€ 4.452,42	€ 0,00
Decurtazioni		art. 67, comma 3, lettera i) CCNL 21.05.2018 (risorse comma 5, lettera b) - ex 15 comma 5, lettera b - turnazione Guardiaparco)		€ 5.843,64	€ 0,00
art. 9, comma 2 bis D.L. 78/2010 (riduzione proporzionale parte stabile)	€ 3.217,57	art. 67, comma 3, lettera j) CCNL 21.05.2018 (risorse commi 8 e 9 art. 67)		€ 0,00	€ 0,00
art. 9, comma 2 bis D.L. 78/2010 (riduzione proporzionale parte variabile)	€ 342,49	art. 67, comma 3, lettera k) CCNL 21.05.2018 (trasferimento personale)		€ 0,00	€ 0,00
		Risparmi buoni pasto. Articolo 1, comma 870, legge 30 dicembre 2020, n. 178		€ 0,00	€ 0,00
Riduzione per accordi sindacali finalizzata al rispetto del patto di stabilità regionale	€ 10.626,68		TOTALI	€ 10.476,55	€ 1.583,37
			TOTALI STABILI E VARIABILI SOGGETTE A LIMITAZIONI E NON SOGGETTE	€ 92.427,12	€ 5.259,97
LIMITE 2016 FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 CERTIFICATO COLLEGIO REVISORI	€ 138.427,12		TOTALE RISORSE VARIABILI	€ 12.059,92	
RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	€ 46.000,00		TOTALI RISORSE DECENTRATE	€ 97.687,09	
FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 CERTIFICATO COLLEGIO REVISORI SENZA POSIZIONI ORGANIZZATIVE	€ 92.427,12	art. 67, comma 3, lettera c) CCNL 21.05.2018 (incentivo funzioni tecniche)			€ 0,00
FONDO RISORSE DECENTRATE 2021 SOGGETTE A LIMITAZIONI	€ 92.427,12		TOTALE RISORSE DESTINATE ALLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA	€ 97.687,09	